



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

Cotronei Via Laghi Silani 160 bis

kris00200r@pec.istruzione.it kris00200r@istruzione.it www.iiscotronei.it
Tel-Fax 0962 44430 C.C.P. 13849880 C.M. KRIS00200R Cod. Fisc. 91016760791
Sedi di Cotronei - Petilia Policastro - Verzino



Istituto Tecnico: *Economico - Amministrazione finanza e marketing* *Tecnologico - Elettronica ed elettrotecnica*

Istituto Professionale: *Industria ed artigianato - Arredi e forniture d'interni Servizi - Commerciali / Corsi serali*

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO Anno scolastico 2014-15

Il giorno **16** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaquattordici** alle ore **10,30** nel locale della Dirigenza dell'Istituto viene firmata l'Ipotesi di accordo, sottoscritta e finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Cotronei".

Il presente contratto sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Il presente contratto viene sottoscritta tra:

PARTE SINDACALE

Le R.S.U.

Luigina Grisi

(FLC-CGIL Scuola)

Presente

Caterina DeMarco

(UIL -Scuola)

Presente

Rappresentanti sindacali Territoriali

FLCGIL- SCUOLA : D. Brizzi

CISL- SCUOLA: V. Guida

UIL -SCUOLA: A. Scaramuzzino

SNALS: Assente

GILDA- SCUOLA): Assente

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico
Prof. Tommaso Cristofaro

INDICE

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Art. 2 - Interpretazione autentica

TITOLO SECONDO: RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I : RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

Art. 5 - Oggetto della informazione preventiva

Art. 6 - Oggetto della contrattazione Integrativa

Art. 7 - Oggetto della informazione successiva

CAPO II : DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

Art. 11 - Referendum

Art. 12 - Patrocinio ed accesso agli atti

Art. 13 - Quesiti e ricevute

Art. 14 - Esercizio del diritto di sciopero

Art. 15 - Contingente ATA in caso di sciopero

TITOLO TERZO: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 - Ore eccedenti personale docente

Art. 17 - Flessibilità personale docente

Art. 18 - Prestazioni aggiuntive del personale ATA

TITOLO QUARTO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I : NORME GENERALI

Art. 19 - Risorse

Art. 20 - Attività finalizzate ed incarichi

CAPO SECONDO: UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 21 - Finalizzazione delle risorse del FIS

Art. 22 - Suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Art. 23 - Funzioni e compensi

Art. 24 - Conferimento degli incarichi

Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Art. 26 - Incarichi specifici

TITOLO QUINTO: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Art. 29 - Sicurezza e figure sensibili

TITOLO SESTO: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Clausola di salvaguardia finanziaria

Art. 31 - Natura premiale della retribuzione accessoria

Art. 32 - Durata dell'intesa

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico **2014/2015**.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I: RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque

giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'ordine del giorno.
5. Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico, anche su richiesta delle R.S.U. (con preavviso di cinque giorni). Il Dirigente scolastico e le R.S.U. forniscono la documentazione relativa almeno 48 ore prima dell'incontro a ciascun delegato. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.
6. Il Dirigente scolastico e le R.S.U. possono essere assistiti durante gli incontri dal personale al quale ha affidato i compiti specifici di collaborazione, nell'ambito delle sue prerogative, o da esperti dei problemi oggetto dell'incontro. Di tali incontri si redige un puntuale verbale, sottoscritto dalle parti. Copia del verbale sarà affisso nella bacheca sindacale R.S.U. di Istituto.
7. Il compito di redigere il verbale delle riunioni sarà svolto da un componente l'R.S.U.
8. Gli incontri per il confronto possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con un disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.
9. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente Accordo avvengono tramite comunicazione scritta.

Art. 5 - Oggetto della informazione preventiva

1. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
2. Piano delle risorse per il salario accessorio compresi anche quelle di fonte non contrattuali
3. Formazione docenti e personale D.Lgs. 81 aprile 2008 T.U., D.Lgs. n.106/2009 - Stress Lavoro correlato, D.Lgs 150/2009 e 141/2011;
4. Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali
5. Adeguamento degli organici del personale
6. Assegnazione definitiva dei docenti alle classi
7. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
8. Criteri di fruizione dei permessi sull'aggiornamento
9. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
10. Tutte le materie oggetto di contrattazione

Art. 6 - Oggetto della contrattazione Integrativa

1. I Criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché le determinazioni dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
2. I termini di attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
4. Le materie previste dall'art. 9 c.4 (Aree a rischio), dall'art. 33 (Funzioni strumentali), dall'art.34 (Attività di collaborazione con il Dirigente), dall'art. 47 (Compiti del personale ATA), dall'art. 51 c.4 (Orario di lavoro ATA), dall'art. 88 (Indennità e compensi a carico del FIS), del CCNL vigente.

Non sono, comunque, oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e, comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 7 - Oggetto della informazione successiva

Sono materie di informazione successiva:

1. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
2. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II : DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato in ciascuna delle tre sedi dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso l'aula magna della sede dell'Istituto Tecnico in via Laghi Silani; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. Fermo restando il contenuto dell'art. 13 - comma 12 - del CCNL Scuola del 04/08/1995, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio, sia fuori orario di servizio possono essere indette sia dalla R.S.U. della scuola nel suo complesso e non dei singoli componenti, art. 8 comma 1 accordo quadro sulle elezioni delle RSU del 7/8/1998, dalle RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art.1 comma 5 del CCNQ del 9/8/2000 sulle prerogative sindacali sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 478 - comma 2 - e 47 bis del D. L.vo 29/93 e successive modificazioni.
3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno; la data; l'ora di inizio e di fine rilevate a cura della stessa Amministrazione.
5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario (per ciascuna sede) e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed

amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa con firma per adesione presso la sede di servizio da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
9. L'informazione alle famiglie sarà fatta entro i due giorni precedenti la data dell'assemblea.
10. I dipendenti hanno diritto a partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali sul luogo di lavoro per n. 10 ore procapite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
11. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Poiché spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a **25 minuti e 30 secondi** per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il monte ore spettante alla RSU per l'a.s. 2014/15 verrà suddiviso tra i componenti della stessa.
2. Spettano, altresì, all'RSU i permessi di cui all'Accordo Quadro del 7/08/98 e s.m.i.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
4. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
5. Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso scritto al Dirigente scolastico.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 – Patrocinio ed accesso agli atti

1. La R.S.U. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL Scuola 29/11/2007.
2. Il lavoratore, le R.S.U., le Organizzazioni Sindacali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda e che siano di pertinenza con l'esercizio di un legittimo interesse essendo parte in causa, ai sensi della L. 241/90;
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 5 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forme scritte solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione.
5. I dipendenti in attività o quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti a competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Art.13– Quesiti e ricevute

1. Al personale della scuola che abbia inoltrato al Dirigente segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data risposta scritta entro 30 giorni, ai sensi della L. n. 241/90.
2. L'Ufficio amministrativo dell'Istituzione scolastica rilascerà ricevuta o protocollo di qualsiasi documento o istanza prodotto nel momento stesso in cui l'atto o l'istanza viene inoltrata.

3. Il protocollo deve essere garantito tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato fino alla fine del servizio.

Art.14 - Esercizio del diritto di sciopero

Il Dirigente ne dà immediato avviso al personale interessato mediante circolare interna al fine di raccogliere, in forma scritta su apposito modulo, l'eventuale individuale dichiarazione volontaria di adesione che, una volta espressa, non può essere revocata.

Il Dirigente valutata l'entità dell'adesione e la possibilità di adattamento dell'orario del personale non aderente allo sciopero, stabilisce le particolari modalità di erogazione del servizio o la sua sospensione e, entro i cinque giorni precedenti la data dello sciopero, ne dà comunicazione con circolare al personale scolastico e tramite avviso scritto alle famiglie.

In caso di adesione allo sciopero del Dirigente le funzioni essenziali e/o urgenti sono svolte nell'ordine:

- dal 1° collaboratore del Dirigente Scolastico;
- dal 2° collaboratore del Dirigente Scolastico o da un docente Funzione strumentale in servizio.

Il personale che non aderisce allo sciopero può essere invitato dal Dirigente Scolastico a presentarsi alla prima ora del servizio o a cambiare orario, senza alterare la quantità oraria di servizio della giornata, a cambiare classe per assicurare la vigilanza degli alunni a essere presente fin dalla prima ora. Se le lezioni sono sospese, si presenta comunque a scuola per il suo orario di servizio. Se il docente ha il giorno libero non può essere chiamato a sostituire chi è in sciopero o a dichiarare se è in sciopero.

Art. 15 - Contingente ATA in caso di sciopero

Ai sensi della legge n.146/90, come modificata dalla L.83/2000, l'istituzione scolastica è contemplata tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola.

Ne deriva la necessità della garanzia dei servizi minimi per come di seguito specificato.

Prestazione da garantire	Personale	Attività svolta	Criterio di individuazione
Scrutini	A.A. C.S.	Servizio amministrativo Apertura e chiusura della scuola, vigilanza.	1 A.A. - 1 C.S. Criteri: disponibilità / Anzianità
Valutazioni finali ed esami	A.A. C.S.	Servizio amministrativo Apertura e chiusura della scuola, Vigilanza.	1 A.A. - 1 C.S. Criteri: disponibilità / Anzianità
Pagamento stipendi personale	DSGA A.A. C.S.	Servizio amministrativo Apertura/chiusura	DSGA 1 A.A. - 1 C.S. Criteri: disponibilità/Anzianità

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 - Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può esprimere la disponibilità per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti, per un orario complessivo settimanale non superiore alle 24 ore. (max 6 h settimanali) D.M. n. 131 del 13.06.2007.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
3. In mancanza di docenti disponibili a fare ore eccedenti si può ricorrere, quando previsto dalla normativa vigente, al supplente temporaneo

Sostituzione dei docenti assenti

La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

1. Docenti con ore di completamento dell'orario cattedra (disposizione);
2. Docenti di sostegno nella classe di appartenenza in assenza del titolare;
3. In assenza dell'alunno, il docente di sostegno potrà prestare servizio per la sostituzione in altra classe, se non impegnato in attività didattica programmata;
4. Docenti che hanno dichiarato la disponibilità per ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti, in orario riportato nel quadro settimanale delle attività didattiche.

Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti vengono assegnate ai docenti che hanno dato la disponibilità, secondo i seguenti criteri:

1. Docente della stessa classe;
2. Docente della stessa disciplina;
3. Docente con il minor numero di ore di servizio settimanale.

L'assenza del docente di sostegno nella classe per brevi periodi, non dà luogo a sostituzione.

Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle lezioni

1. Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni (vacanze estive- natalizie -pasquali - inizio e termine delle attività didattiche) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 27 CCNL 29.11.2007.
2. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale, nell'ambito della propria Sede di servizio.

Art.17 - Flessibilità personale docente

1. Su richiesta motivata del personale docente o per esigenze di servizio, possono essere operate variazioni all'orario di servizio settimanale, con preventiva comunicazione agli interessati se dovuta ad esigenze di servizio o presentata al Dirigente, per la relativa autorizzazione, almeno tre giorni prima della variazione se richiesta dal personale.
2. La variazione volontaria può riguardare ore di servizio o giorni di servizio, anche in relazione al giorno libero, e realizzarsi sempre in correlazione con la compensazione della variazione come recupero delle ore/giorno di assenza del docente interessato e dei docenti coinvolti nel caso di scambio nell'orario di servizio.
3. In nessun caso la flessibilità descritta nei comma precedenti potrà comportare riscontri in termini di compensi economici.

Art. 18 - Personale ATA

Il DSGA ha formulato una proposta di piano delle attività sottoponendola al DS per la successiva formale adozione.

Modalità di utilizzo del personale ATA

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da permettere la realizzazione del POF.

L'assegnazione delle attività aggiuntive è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- disponibilità personale;
- professionalità specifica, necessaria alla tipologia di attività;
- anzianità di servizio.

I carichi di lavoro e i compensi sono ripartiti in modo equo tra il personale interessato.

Il personale ATA svolge i turni di lavoro secondo il piano prestabilito all'inizio dell'anno scolastico e in stretto collegamento con le esigenze del piano dell'offerta formativa.

Il piano delle attività contiene proposte per la ripartizione dei compiti e delle mansioni del personale ATA, l'organizzazione dei turni e degli orari, le attività specifiche e le prestazioni aggiuntive.

Il piano delle attività, dopo la formale adozione, è pubblicato all'albo della scuola.

Su richiesta motivata degli interessati, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro, purché ci siano le condizioni professionali richieste dal turno in considerazione.

Nel caso di eventuale modifica dei turni per esigenze di servizio, gli interessati sono informati almeno due giorni prima, salvo casi imprevedibili.

Nel caso di chiusura prefestiva durante i periodi di sospensione delle lezioni, deliberata dal consiglio d'istituto, le ore di lavoro non effettuate potranno anche essere distribuite sui giorni lavorativi immediatamente precedenti o successivi alla fruizione purché non si superino le 9 ore giornaliere o recuperati con i rientri pomeridiani.

Eventuali variazioni dell'orario di servizio, per esigenze personali sopraggiunte, che non pregiudichino il servizio, possono essere accolte in corso d'anno dal DS sentito il DSGA.

I turni e gli orari possono essere aggiornati, nel rispetto delle attività didattiche programmate, previa comunicazione al personale interessato e alla RSU.

Definizione dei posti di collaboratore scolastico nei plessi

Il Dirigente scolastico attribuisce i posti di collaboratore scolastico alle sezioni staccate secondo i seguenti criteri:

- a. numero degli alunni
- b. durata del tempo scuola
- c. struttura dell'edificio scolastico.

Il Dirigente rende pubblica l'assegnazione dei posti ai plessi mediante affissione all'albo e ne dà comunicazione alla RSU.

Assegnazione del personale ATA ai plessi

L'assegnazione alla sede è di durata annuale.

Il Dirigente scolastico assegna la sede sulla base del seguente ordine:

- a. Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente. La conferma è disposta d'ufficio, nel caso l'interessato non abbia avanzato altre richieste.
- b. Assegnazione a richiesta di una qualsiasi sede disponibile dell'istituto: l'assegnazione è disposta prioritariamente nei confronti del personale già facente parte dell'organico dell'istituto rispetto al personale entrato nell'organico nell'anno scolastico cui si riferisce l'assegnazione.
- c. In caso di concorrenza tra più soggetti (nell'ambito delle due fasi) si assegna il posto al collaboratore scolastico con maggiore anzianità di servizio di ruolo nel profilo di appartenenza.
- d. Il personale incaricato annuale sceglie la sede di servizio tra quelle residue, secondo l'ordine della graduatoria da cui è stato nominato. A parità di condizioni si procederà per sorteggio.

Il DS può derogare dai criteri suddetti in caso di particolari motivate esigenze organizzative, didattiche, ambientali (es: presenza di alunni disabili bisognosi di cure particolari; incompatibilità ambientale documentata).

Il Dirigente scolastico informa il personale della possibilità di mobilità all'interno dell'istituto e fissa il termine di presentazione delle domande.

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (lavoro straordinario ed intensificazione)

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, nei termini previsti dall'art. 51 del CCNL vigente.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale da impegnare il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale
 - b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - c. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza, a partire dal primo giorno, di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative, complesse e disagiate.
4. Le prestazioni retribuite con il FIS devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 19 - Le risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- A. stanziamenti del **Fondo dell'Istituzione scolastica** annualmente stabiliti dal MIUR;
 - B. stanziamenti previsti per l'attivazione delle **funzioni strumentali** all'offerta formativa;
 - C. stanziamenti previsti per l'attivazione degli **incarichi specifici** del personale ATA;
 - D. stanziamenti per le **ore eccedenti** per la sostituzione di docenti assenti
 - E. **altre risorse** provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro

A. Fondo dell'Istituzione scolastica

Il totale delle risorse finanziarie assegnate dal MIUR per l'anno scolastico 2014/15 sono:

FIS - Comunicazione MIUR (Calcolo sui 4/12 -2014.5 già erogati) lordo dipendente:

- € 26.111,00 (euro ventiseimilacentoundici/00);
- di cui FIS - Economie al 31 agosto 2014: lordo dipendente
- € 1.160,42 (euro millecentosessanta/42)

B. Funzioni strumentali al POF ed assegnazione delle risorse

- Lordo Stato € 4.069,22 (euro quattromilasessantannove/22)

- Lordo dipendente € 3.066,48 (euro tremilasessantasei/48)

Le parti, viste le determinazioni del Collegio dei docenti, convengono la suddivisione delle risorse per aree secondo la seguente tabella:

Funzioni Strumentali	Compenso Lordo dipendente
Area 1 - POF-INValSI -Orientamento	€ 766,62
Area 2 - Laboratori - Ufficio tecnico - Alternanza	€ 766,62
Area 3 - Servizi per gli studenti - Supporto Plesso Cotronei	€ 766,62
Area 4 - Servizi per gli studenti - Supporto Plesso Petilia	€ 766,62

C. Incarichi specifici del personale ATA

- Lordo stato € 3.046,90 (euro tremilaquarantasei/90)

- Lordo dipendente € 2.296,08 (euro duemiladuecentonovantasei/08)

D. Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti

- Lordo stato € 10.573,80(euro diecimilacinquecentosettantatré/80)

- Lordo dipendente € 7.968,20(euro settemilanovecentosessantotto/20)

E. Progetti a finanziamento esterno

Gli obiettivi educativi alle quali finalizzare le attività saranno quelli della lotta alla dispersione scolastica per l'inclusione e allo stimolo delle eccellenze.

PROGETTI:

- PON-FSE Piano Integrato 2013 -14
- Alternanza scuola-lavoro
- Aree a Rischio
- Corsi serali

Le risorse vengono utilizzate nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme e dalle autorizzazioni relativi agli stessi progetti in relazione al personale impiegato.

Quando i costi orari non sono definite in tale ambito, si farà riferimento al CCNL.

Si intende che nel corso dell'anno scolastico si potranno attivare altre attività progettuali derivanti da opportunità, non prevedibili, offerte da enti esterni. Anche per questi si procederà tenendo conto dei criteri sopra riportati.

G. Attività sportive

Le risorse relative non sono state ad oggi assegnate

Art. 20 - Attività finalizzate ed incarichi

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. I compensi per il personale, relativamente alle attività di cui al punto F dell'art. 19, sono definiti secondo le specifiche determinazioni progettuali e la relativa normativa.
3. Gli incarichi nell'ambito dei progetti di cui ai punti E dell'art. 19, saranno assegnati dal Dirigente, sentito il Collegio dei docenti e viste le proposte del DSGA, secondo i seguenti criteri:
 1. Esperienze pregresse
 2. Competenze specifiche documentabili
 3. Disponibilità a svolgere attività in orario extra curricolare secondo i calendari predisposti

CAPO SECONDO: UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 21 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Gli incarichi saranno assegnati dal Dirigente sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Esperienze professionali specifiche pregresse
 - b. Titoli, qualifiche, e competenze certificate
 - c. Disponibilità secondo le esigenze relative alle funzioni da assegnare

Art. 22 - Suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 18, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine sono assegnati per le attività del personale:

➤ FIS disponibile Lordo dipendente

€ 26.111,00 (euro ventiseimilacentounidici/00);

A.1 - Indennità DSGA:

Lordo dipendente 2.040,00 (euro duemilaquaranta /00)

Calcolata sull'intero FIS

Eventuale sostituzione del DSGA **€ 700,00** (euro settecento/00)

➤ FIS residuo € 24.071,00 (euro ventiquattromilazero settantuno/00)

B - Fondo di riserva 3 % 722,13 (euro settecentoventidue/13)

➤ FIS residuo € 23.348,87 (euro ventitremilatrecentoquarantotto/87)

D - Docente

Lordo dipendente € 16.344,20 (euro sedicimilatrecentoquarantaquattro/20)
corrispondente al 70% del fondo disponibile

E - ATA

Lordo dipendente € 7.004,67 (euro settemilaquattro/67)
Corrispondente al 30% del fondo disponibile

Art. 23 - Funzioni e compensi

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 18, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente (lordo dipendente) è ripartito, come segue nella seguente tabella, tra le aree di attività di seguito specificate:

Punto D dell'art. 22 - Personale docente

Collaboratori Del Dirigente Art.25 d.lgs 165/01	Docenti	Costo ora	Ore X docente	Costo X docente	Totale ore	Costo totale
Collaboratore - Vicario	1	17,5	124	1837,5	124	2.170
Responsabile di plesso - 2° Collaboratore	1	17,5	114	1837,5	114	1.995
TOTALE						4.165

Attività	Docenti	Costo ora	Ore X docente	Costo X docente	Totale ore	Costo totale
Responsabili di plesso Petilia	1	17,5	75	1312,5	75	1.312,50
Coordinatore serale Petilia Policastro	1	17,5	25	437,5	25	437,50
Coordinatore serale Verzino	1	17,5	25	437,5	25	437,50
Coordinatore di classe - I/II - III/IV	6	17,5	10	175	60	1.050,00
Coordinatore di classe - V	3	17,5	10	175	30	525,00
Coordinatore di classe serale	4	17,5	10	175	40	700,00
Coordinatore dipartimento disciplinare	3	17,5	6	105	18	315,00
Responsabile laboratorio	15	17,5	7	122,5	105	1.837,50
Coordinatore gruppo H	1	17,5	25	350	25	437,50
Commissione elettorale	2	17,5	5	87,5	10	175,00
La sicurezza bene comune	1	17,5	25	525	25	437,50
Autovalutazione	3	17,5	14	245	42	735,00
E-learning: il web per la didattica	1	17,5	24	420	24	420,00
E-learning: il web per la didattica: supporto	2	17,5	10	175	20	350,00
Recupero ed Approfondimenti disciplinari	4	50,00	15	750	60	3.000,00
TOTALI						1.2170,00

Punto E dell'art. 22 - Personale ATA

Allo stesso fine di cui al comma precedente vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, come da proposta del DSGA allegata alla presente contrattazione d'Istituto, con assegnazione delle risorse, lordo dipendente, come dal prospetto generale di seguito riportato:

Lordo dipendente € 7.004,67 (euro settemilaquattro/67)

La risorsa viene assegnata per ruolo in proporzione al numero di componenti ed alle esigenze di servizio, per come di seguito specificato:

- Assistenti amministrativi, € 2.175,00 - N° ore 150
- Assistenti tecnici, € 1.160,00 - N° ore 80
- Collaboratori scolastici, € 3.660,00 - N° ore 292

Le risorse saranno assegnate per remunerare le seguenti prestazioni aggiuntive:

1. Straordinario
2. Intensificazione e particolari incarichi

Art. 24 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie, con approssimazione per eccesso a partire dal cinquantesimo minuto, ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 26 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio
3. Incarichi definiti sulla base della proposta del DSGA:

Incarico	Unità di personale	Compenso Lordo dipendente
Supporto DSGA e ricostruzioni di carriera	1 AA	500,00
Supporto laboratorio di falegnameria Petilia Policastro	1 AT	250,00
Servizi esterni Cotronei	1 CS	309,26
Pulizia spazi esterni Cotronei	1 CS	309,26
Piccola manutenzione Cotronei	1 CS	309,26
Pulizia Laboratorio falegnameria Petilia Policastro	1 CS	309,26
Pulizia spazi esterni Petilia Policastro	1 CS	309,26
Totale	7	2.296,08

TITOLO QUINTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze, verificate le incompatibilità di cui all'art 48 c.8 del D.lgs 81/08.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 integrato dall'art.50 c.2 del D.lgs 81/08.

Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 29 - Sicurezza e figure sensibili

1. Per ciascun plesso vengono attivate le seguenti funzioni relative alla sicurezza:
 - **Primo soccorso; Squadra antincendio; ASPP,**
per come deliberato dagli OOCC dell'Istituto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente con specifico riferimento al d.lgs 81/08 e s.m.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno formate o aggiornate secondo le procedure predisposte dalla scuola polo del territorio per la sicurezza o con altre iniziative anche on-line o blended.
3. Alle figure definite per plesso ed hai Responsabili delle sedi competono, inoltre, tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 20.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 - può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 31 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Art. 32 - Durata dell'intesa

1. Le intese raggiunte, di cui al Titolo I, II, III, IV, V e VI resteranno in vigore fino a nuova contrattazione, salvo diverse disposizioni di legge, contrattuali o Dirigenziali dell'Istituto.
2. Le intese di cui al Capo IV relativamente alla parte economica avrà vigenza annuale.
3. La presente Ipotesi di accordo viene stipulata tenendo conto delle risorse assegnate dal MIUR, relative all'anno scolastico 2014/15 più le risorse residue dell'anno scolastico 2013/14.
4. Qualora il MIUR non dovesse riassegnare le risorse finanziarie, gli importi assegnati subiranno una decurtazione percentuale.
5. Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazioni e/o modifiche.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo d'intesa, si farà riferimento alle norme legislative e contrattuali vigenti in materia.

Sottoscritto in data 16/12/2014 2014

PARTE SINDACALE

Le R.S.U.

(FLC-CGIL Scuola)

Presente

(Cisl - Scuola)

Presente

Rappresentanti sindacali

Territoriali

FLCGIL- SCUOLA: Salvatore Brilli

CISL- SCUOLA: Roberto

UIL- SCUOLA: Antonio

SNALS: Anna

GILDA- SCUOLA): Anna



PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico

(Prof. Tommaso Cristofaro)